DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1990

recante sesta modifica della decisione 82/351/CEE con la quale talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania vengono riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/614/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 88/614/CEE della Commissione, del 27 ottobre 1988, recante approvazione del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica, presentato dalla Repubblica federale di Germania (3), modificata della decisione 90/483/CEE (4),

considerando che in Germania è in corso di applicazione un piano per l'eradicazione su base regionale della peste suina classica;

considerando che la decisione 82/351/CEE della Commissione (5), modificata da ultimo dalla decisione 89/450/CEE (6), ha riconosciuto come ufficialmente indenni da peste suina alcune parti del territorio della Repubblica federale di Germania;

considerando che, in una determinata zona, per più di 15 mesi non si è riscontrato alcun caso di peste suina e non è stata praticata la relativa vaccinazione, sicché tale zona deve essere riconosciuta ufficialmente indenne da peste suina;

considerando che l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 80/1095/CEE permette di conservare alla regione interessata la qualifica « ufficialmente indenne da peste suina »;

considerando che, di conseguenza, un'altra parte del territorio tedesco risponde alle condizioni definite all'articolo 7 della direttiva 80/1095/CEE e può pertanto essere riconosciuta ufficialmente indenne dalla peste suina classica;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'elenco di cui all'articolo 1 della decisione 82/351/CEE é aggiunta la regione seguente:

— Weser-Ems.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.
(3) GU n. L 335 del 7. 12. 1988, pag. 34.
(4) GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 44.
(5) GU n. L 157 dell'8. 6. 1982, pag. 26.
(6) GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 20.